

**CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE GUIDATE
VIAGGI DI ISTRUZIONE O CONNESSI AD ATTIVITA' SPORTIVE
IN ITALIA E ALL'ESTERO**

(Deliberati dal Consiglio di istituto nella seduta del 24.11.2008
e modificati nella seduta del 09.12.2019)

RIFERIMENTO NORMATIVO

1. I riferimenti normativi per l'effettuazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive sono:
 - C.M. n.623 - prot. 9442/B/1/A del 02.10.1996
 - C.M. n.291 del 14.10.1992

FINALITÀ

- 2.1 Caratteristica comune di tutte le uscite è "l'integrazione"
 - sul piano della normale attività della scuola
 - sul piano della formazione generale della personalità degli alunni
- 2.2 Pertanto fondamento di queste iniziative saranno:
 - a. le motivazioni culturali
 - b. le motivazioni didattiche
 - c. le motivazioni professionali indicate dai docenti nella programmazione educativa e didattica annuale.
- 2.3 Le visite guidate e i viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive presuppongono:
 - una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta fin dall'inizio dell'anno scolastico
 - le visite/viaggio dovranno essere organizzate dai docenti sotto tutti gli aspetti: didattico, educativo, logistico e con l'assunzione delle rispettive responsabilità (compilazione mod. in uso).
- 2.4 Tuttavia per le visite occasionali di un solo giorno ad aziende, musei, unità produttive ecc., comunque integrative del curriculum scolastico, non sarà necessariamente prevista una specifica programmazione fin dall'inizio dell'anno scolastico.

TIPOLOGIA DELLE VISITE E DEI VIAGGI

- 3.1 Si dovranno distinguere:
 - A. Le visite guidate a piedi in orario scolastico.
 - B. Le visite guidate con mezzi noleggiati, pubblici o scuolabus in orario scolastico.
 - C. Le visite di istruzione che si protraggono oltre l'orario scolastico (ma non oltre la giornata).
 - D. I viaggi di integrazione culturale della durata di più giorni con l'uso di mezzi pubblici o noleggio.
 - E. Gli scambi educativi all'estero.

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

- 4.1 Tutte le iniziative potranno avere luogo in qualsiasi giorno dell'anno scolastico, evitando tuttavia l'organizzazione dei viaggi in coincidenza con attività istituzionali della scuola, come scrutini ed elezioni scolastiche.

DURATA DEI VIAGGI E DELLE VISITE DI ISTRUZIONE

- 5.1 Le visite guidate di cui alle lettere A e B del punto 3.1 avranno la seguente durata giornaliera: l'orario scolastico sarà quello antimeridiano per i giorni nei quali non è previsto il rientro al pomeriggio, mentre, negli altri giorni, comprenderà anche l'orario delle lezioni scolastiche pomeridiane e dell'intervallo-mensa.

In ogni caso resta escluso il tempo destinato alla programmazione del gruppo docente del modulo per la scuola primaria.

- 5.2 Per le visite guidate di cui alla lett. C del punto 3.1 si dovrà prevedere il rientro in sede entro le ore 21 e la durata complessiva del viaggio non potrà superare le 15 ore per la scuola primaria e secondaria.
- 5.3 Le visite/viaggio di cui alle lett. D ed E del punto 3.1 potranno essere effettuate solo dalle classi quarte e quinte della scuola primaria e dalle classi della scuola secondaria.

DESTINATARI

- 6.1 Alle visite guidate e ai viaggi di cui ai punti 3.1 potranno partecipare tutti gli alunni regolarmente iscritti alle scuole dell'Istituto con le limitazioni previste agli articoli 5.1, 5.2 e 5.3.
- 6.2 Tutti i partecipanti al viaggio o alla visita dovranno essere in possesso di un valido documento di identificazione.
- 6.3 Alle iniziative che sono parte integrante delle lezioni scolastiche dovranno, di norma, partecipare tutti gli alunni della classe o delle classi interessate.

In nessun caso, (fatta eccezione per quanto previsto al punto 4.5 della C.M. 291/1992) potranno essere autorizzati viaggi o visite guidate che prevedano la partecipazione di meno di due terzi degli alunni componenti le classi coinvolte.

- 6.4 Di norma non dovrà essere prevista la partecipazione dei genitori alle visite e ai viaggi, trattandosi di attività scolastiche strettamente legate all'attività didattica o comunque integrative della stessa, come nel caso dei viaggi.

La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, nei casi eccezionali, sentito il parere dei docenti, alle seguenti condizioni:

- non dovrà comportare oneri a carico del bilancio del Consiglio di Istituto;
- i genitori dovranno partecipare a tutte le attività programmate per gli alunni;
- i genitori non dovranno risultare di disturbo all'attività didattica e culturale degli alunni;

- 6.5 Fatta eccezione per il viaggio di istruzione di cui alla lettera A del punto 3.1 è assolutamente vietata la partecipazione di altre persone (parenti, amici, ecc.) che non siano gli accompagnatori designati, il Dirigente scolastico, gli alunni per i quali è programmata l'iniziativa e i genitori (limitatamente a quanto previsto al punto 6.4).

FINANZIAMENTO

- 7.1 L'intero onere finanziario relativo ai viaggi e alle visite di istruzione (fatta eccezione per le indennità di cui al punto 11.5), quando non siano possibili contributi specifici da parte dell'Amministrazione

Comunale, da Diritto allo studio, o quando la visita non sia offerta da Enti o privati, è ripartito tra i genitori degli alunni che partecipano all'iniziativa.

- 7.2 "Le spese per la realizzazione di visite guidate, viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive dovranno essere imputate agli appositi capitoli di bilancio, che dovranno essere opportunamente dotati" (C.M. 291/1992 punto 11.1).

Anche le quote di Enti e istituzioni diverse dovranno sempre essere versate sul bilancio dell'Istituto

- 7.3 Le quote delle famiglie degli alunni dovranno essere versate sul conto corrente dell'Istituto, con le modalità di volta, in volta indicate.

Nel caso venissero individuati dal personale insegnante bambini che non potessero partecipare per motivi economici, la scuola provvederà ad integrare la quota di partecipazione direttamente o tramite contributi degli Enti Locali o tramite un fondo che sarà costituito sul bilancio entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il Consiglio di Istituto potrà aggiornare annualmente il tetto di spesa a carico delle famiglie entro cui contenere di norma le spese complessive per visite, viaggi e uscite per spettacoli; tale tetto viene fissato a decorrere dall'a.s. 2018/19 in:

€ **250** per la classe terza della scuola secondaria di primo grado;

€ **100** per la classe seconda della scuola secondaria di primo grado;

€ **80** per le rimanenti classi.

CONSENSO DELLE FAMIGLIE

- 8.1 "Per gli alunni minorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare" (C.M. 291/1992 punto 4.4).

Il consenso dei genitori, steso secondo il modello fac-simile allegato, dovrà essere unito alla richiesta di autorizzazione avanzata dai docenti al Presidente della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto.

- 8.2 Il consenso scritto da parte delle famiglie dovrà essere preventivamente acquistato per tutte le iniziative di cui alle lettere B-C-D-E del punto 3.1, mentre per le visite guidate a piedi in orario scolastico sarà sufficiente che le famiglie vengano opportunamente e preventivamente informate dall'insegnante con avviso scritto.

GARANZIE ASSICURATIVE

- 9.1 "Tutti i partecipanti ai viaggi e alle visite (accompagnatori e alunni) **dovranno** essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni" (C.M. 291/1992).

- 9.2 Il Consiglio di Istituto valuterà l'opportunità di stipulare una polizza assicurativa, integrativa di quella regionale, sulla base delle volontarie adesioni dei genitori.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE

- 10.1 La proposta degli insegnanti sarà illustrata ai genitori nel corso della prima assemblea che precede l'elezione dei rappresentanti del Consiglio di interclasse e di classe.

- 10.2 Nella prima riunione il Consiglio di Interclasse e di classe vaglieranno la proposta dei docenti ed esprimeranno il loro orientamento.

- 10.3 A sua volta il collegio dei docenti esprimerà il parere didattico su tutte le visite di istruzione dell'Istituto.

- 10.4 Il Consiglio di Istituto ha il compito di determinare i presenti criteri per la programmazione e l'attuazione delle iniziative per l'intero anno sulla base delle proposte dei pareri di cui ai due punti precedenti.

In particolare controlla che l'organizzazione del viaggio sia congrua con i presenti criteri

La richiesta delle visite di istruzione dovrà essere avanzata compilando in ogni sua parte il modello in uso debitamente sottoscritto dai docenti che hanno organizzato la visita o il viaggio.

10.5 Il Consiglio con i presenti criteri, delega il Dirigente scolastico ad autorizzare tutte quelle visite guidate che saranno approvate o eccezionalmente presentate nel corso dell'anno scolastico in tempi non utili per essere tempestivamente sottoposte alla deliberazione degli organismi Collegiali.

Il Dirigente scolastico verificherà la compatibilità di tali richieste con i presenti criteri. La delega è in ogni caso limitata alle visite guidate di cui ai punti B-C del punto 3.1 richieste sulla base dei punti 2.1 e 2.2 dei presenti criteri.

10.6 Il Dirigente scolastico, quale Presidente della Giunta Esecutiva, rende esecutive le delibere del Consiglio firmando l'atto finale di autorizzazione delle visite guidate e dei viaggi. (allegato R).

10.7 Le delibere del Consiglio di Istituto devono essere inviate all'Ufficio scolastico provinciale per la necessaria informazione ed ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza.

ACCOMPAGNATORI

11.1 La C.M. n.291 del 14 ottobre 1992 fissa il rapporto minimo alunni/accompagnatori in 1 a 15, aumentabili in presenza di disponibilità di bilancio.

In caso di un unico gruppo in uscita fuori dal territorio con numero di alunni inferiore a 15, vanno previsti comunque 2 accompagnatori

In presenza di specifiche situazioni, quali le uscite nel territorio comunale a piedi e la partecipazione a corsi di nuoto, pattinaggio, ecc, in cui l'assistenza degli alunni deve essere garantita pressoché unicamente durante il viaggio in pullman, essendo gli stessi vigilati durante l'attività specifica anche da personale esterno, il limite di alunni affidati ad un solo docente sarà elevato a 25, prevedendo se possibile l'affiancamento di personale non docente, qualora si rendesse necessario.

In caso di opportunità un collaboratore scolastico potrà svolgere la funzione di accompagnatore a tutti gli effetti.

11.2 Sarà valutata l'esigenza o meno della presenza dell'insegnante di sostegno.

Si segnaleranno tutti i casi particolari per cui si presenti l'esigenza di un ulteriore accompagnatore.

Sarà prevista la presenza dell'insegnante dell'ambito o della disciplina, a cui è riferito l'obiettivo scelto quale motivazione didattica.

11.3 Gli accompagnatori, per quel che riguarda la sorveglianza, saranno in servizio "a tempo pieno" con "l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980 n.312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave" (C.M. 291/92 punto 8.1).

11.4 Al termine della visita o del viaggio i docenti accompagnatori segnaleranno al Dirigente scolastico gli eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto. Tale segnalazione nei casi più gravi sarà trasmessa dal Dirigente scolastico al Consiglio di istituto.

11.5 A tutti gli accompagnatori sarà corrisposto il compenso stabilito in sede di contrattazione d'istituto.

SCelta DEL MEZZO DI TRASPORTO, DELL'AGENZIA, DELLA DITTA DI TRASPORTI

12.1 Per le modalità di acquisizione dei preventivi e di scelta delle ditte di trasporto si farà riferimento al Regolamento di Contabilità in vigore nell'Istituto.

12.2 Tutte le agenzie o ditte interpellate dovranno dichiarare, nell'offerta che presenteranno, che sono in grado di offrire tutte le garanzie di cui al punto 9 della C.M. n.291/1992.

12.3 In caso di utilizzo di agenzia viaggi, alla quale debba essere corrisposto un anticipo di spesa, dovrà essere versato il 25% della spesa complessiva all'atto dell'adesione.

TEMPI

13.1 Entro la fine di ottobre le visite di istruzione dovranno essere illustrate ai genitori nelle assemblee di classe.

13.2 Nel primo Consiglio di Intersezione, Interclasse e classe saranno deliberate le proposte per l'intero anno scolastico avanzate dai docenti del plesso o della scuola.

13.3 Entro la fine di dicembre il Collegio dei docenti esprimerà il suo parere su tutte le iniziative programmate per l'anno scolastico in corso.

13.4 Entro e non oltre la fine di gennaio il Consiglio di Istituto assumerà le deliberazioni di sua competenza.

13.5 Per le visite di istruzione relative all'inizio dell'anno scolastico (settembre - dicembre), nei limiti del possibile le deliberazioni degli Organismi collegiali saranno assunte entro settembre, fatto comunque salvo quanto disposto al punto 10.5 dei presenti criteri.

RINVII

14. Per quanto non contemplato nei seguenti criteri, si farà riferimento alla normativa vigente.